

In una comunicazione di luglio ipotizzato anche un Organismo europeo di Vigilanza. Via libera alla consultazione sull'interconnessione dei dati bancari a livello europeo

## ANTIRICICLAGGIO 1 | DAL PROSSIMO 10 GENNAIO TUTTI GLI STATI DOVRANNO APPLICARE LA NUOVA DIRETTIVA MA LA COMMISSIONE EUROPEA GIÀ PUNTA A UN REGOLAMENTO

L'obbligo da parte di tutti gli Stati dell'Unione di applicare la V direttiva antiriciclaggio scatterà il 10 gennaio prossimo e già si prefigurano nuovi interventi normativi europei in materia. Il 27 luglio scorso la Commissione Europea ha inviato una Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la quale "potrebbe essere presa in esame un'ulteriore armonizzazione del codice sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Una possibilità sarebbe quella di trasformare la direttiva antiriciclaggio in un regolamento, che disporrebbe delle potenzialità per definire un quadro antiriciclaggio dell'Unione armonizzato e direttamente applicabile". La Comunicazione si spinge oltre ipotizzando "l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza antiriciclaggio a un organismo dell'Unione", per "garantire una vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario che sia di qualità elevata e coerente". Al di là delle soluzioni che verranno adottate, la Commissione mette in luce la necessità di "un più solido meccanismo di coordinamento e sostegno della cooperazione transfrontaliera e dell'analisi da parte delle unità di informazione finanziaria".

In attesa che la nuova Commissione si rimetta al lavoro sui *dossier* lasciati sul tavolo dai suoi predecessori, la Comunicazione del luglio scorso lascia comunque il

segno perché lascia chiaramente intendere che la lotta al riciclaggio e al terrorismo è un *work in progress*: "un compito costante – lo definisce la Comunicazione - sostenuto da un quadro normativo che richiede aggiornamenti periodici per tenere il passo con i nuovi sviluppi. Molto è stato fatto per migliorare il quadro esistente, in particolare attraverso gli adeguamenti legislativi apportati negli ultimi anni. Tuttavia, sussistono importanti divergenze nell'applicazione del quadro, che pongono un problema strutturale per la capacità dell'Unione di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti. In un mercato interno integrato, la frammentazione e le carenze nell'applicazione del quadro giuridico rappresentano minacce per l'integrità del sistema finanziario e, più in generale, per la sicurezza dell'Unione. È pertanto necessaria un'azione continua, risoluta, rapida e coerente per garantire che la normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sia attuata pienamente e in maniera coerente ed efficace, in particolare da parte delle autorità competenti fondamentali, come le autorità di vigilanza e le unità di informazione finanziaria. La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione del quadro giuridico aggiornato e delle raccomandazioni nell'ambito della sua valutazione sovranazionale dei rischi. Benché numerosi rischi e



lacune siano già stati affrontati o saranno presto affrontati per mezzo delle recenti modifiche del quadro normativo, alcune delle carenze individuate sono di natura strutturale e non sono ancora state fronteggiate”.

### **PER EUROPOL TRA LO 0,7 E L'1,28% DEL PIL UTILIZZATO PER OPERAZIONI SOSPETTE**

La Comunicazione cita i dati dell'Europol, in base ai quali una percentuale compresa tra lo 0,7 e l'1,28 % del prodotto interno lordo annuo dell'Unione europea viene utilizzato per attività finanziarie sospette. Per questo la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è “una priorità importante per l'Unione e contribuisce alla realizzazione dell'Unione della sicurezza”. Eppure, nonostante gli sforzi, anche normativi, effettuati negli ultimi anni, secondo la Commissione rimangono lacune preoccupanti. Anche perché “il quadro normativo deve tenere il passo con la crescente integrazione dei flussi finanziari nel mercato interno, le tendenze in evoluzione, gli sviluppi tecnologici e l'ingegno dei criminali, che tentano di sfruttare ogni lacuna o falla nel sistema”.

In particolare, la Commissione evidenzia due aree di debolezza: la vigilanza nei confronti del sistema bancario e la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria. Sul primo fronte, partendo dalla “valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE”, la Comunicazione sottolinea che “la tempestività e l'efficacia delle successive misure di vigilanza imposte agli istituti di credito sono state molto

variabili. La vigilanza di gruppo in un'ottica di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si è dimostrata notevolmente carente. La frammentazione della regolamentazione e della vigilanza ha compromesso l'efficacia della cooperazione tra le varie parti coinvolte”.

Sul fronte delle Unità di informazione finanziaria la Comunicazione evidenzia che non tutte “si impegnano in un dialogo significativo con i soggetti obbligati fornendo un *feedback* di qualità sulle segnalazioni di operazioni sospette. La mancanza di modelli per la segnalazione compromette inoltre la qualità delle segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati. Varie unità di informazione finanziaria non rispettano appieno l'obbligo di scambiare informazioni con altre unità di informazione finanziaria”. La mancanza di regolamentazione degli scambi di informazioni tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri e le unità di informazione finanziaria dei paesi terzi ha “determinato un approccio non armonizzato a tali scambi. Occorre inoltre garantire la conformità di tali scambi al quadro normativo dell'Unione sulla protezione dei dati”.

### **IN PROGRAMMA UNA CONSULTAZIONE PER L'INTERCONNESSIONE DEI DATI BANCARI**

Anticipando i tempi, rispetto alle scadenze normative previste, la Commissione ha anche presentato la relazione sull'interconnessione dei meccanismi nazionali centralizzati automatici degli Stati membri relativi ai conti bancari, richiamata dalla Comunicazione. Si tratta



della relazione che in base al paragrafo 5 della V direttiva antiriciclaggio la Commissione avrebbe dovuto presentare, entro il 26 giugno 2020, al Parlamento europeo e al Consiglio, per valutare le condizioni e le specifiche procedure tecniche necessarie per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici. La conclusione della Commissione è che “alla luce delle varie soluzioni informatiche a livello dell’Unione, già operative o attualmente in fase di sviluppo, che potrebbero fungere da modelli per una possibile interconnessione dei meccanismi centraliz-

zati”, l’interconnessione “è tecnicamente possibile”. Di conseguenza “dato che una futura interconnessione a livello dell’Unione dei meccanismi centralizzati accelererebbe l’accesso alle informazioni finanziarie e agevolerebbe la cooperazione transfrontaliera, la Commissione intende consultare ulteriormente i pertinenti portatori di interessi, i governi, le unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e gli uffici per il recupero dei beni quali potenziali “utenti finali” di un eventuale sistema di interconnessione. Affinché l’interconnessione sia possibile, occorrerebbe uno strumento legislativo”.

